

Condizioni generali

Applicabili ai pre-audit

ARTICOLO 1: DEFINIZIONI

Gruppo AFNOR indica il gruppo che comprende l'associazione AFNOR e le società, associazioni e consorzi in cui AFNOR detiene direttamente o indirettamente una partecipazione azionaria o in cui AFNOR ha un'influenza prevalente o nomina organi di amministrazione o gestione.

Organismo di Certificazione è la società parte del Gruppo Afnor, che ha l'autorizzazione a rilasciare Certificati.

In particolare:

AFNOR Certification SAS

11 Rue Francis de Pressencé 9

3571 La Plaine Saint-Denis CEDEX France

per la certificazione di Sistemi di Gestione in accordo agli standard ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 e ISO 27001.

AFNOR Italia S.r.l.

Via Artigianelli, 4

20900 Monza (MB) Italia

per la certificazione di Sistemi di Gestione in accordo agli standard ISO 37001, ISO 37301 e UNI/PdR 125.

Azienda indica qualsiasi persona giuridica che richiede una o più visite di pre-audit o che ha avuto una visita di pre-audit.

Intermediario: persona giuridica che vende i servizi di visita pre-audit dell'Organismo di Certificazione. L'Intermediario può essere qualsiasi società affiliata o qualsiasi agente del Gruppo AFNOR.

Condizioni specifiche: condizioni contrattuali che completano le presenti Condizioni generali e che sono costituite da un preventivo economico e da una o più appendici tecniche relative alla/e norma/e scelta/e.

ARTICOLO 2: QUADRO CONTRATTUALE

Il Contratto che regola il rapporto tra l'Organismo di Certificazione e la Azienda è costituito dalle presenti Condizioni generali e dalle Condizioni Specifiche.

Il presente Contratto prevale su qualsiasi altro accordo preventivamente intercorso tra le parti sul medesimo oggetto.

ARTICOLO 3: SCOPO

Scopo del presente contratto è determinare le condizioni di esecuzione della visita di pre-audit di un'azienda in vista di un'eventuale certificazione della suddetta azienda secondo uno o più standard specifici. Si precisa inoltre che la visita di pre-audit non può costituire una valutazione esaustiva dei requisiti rispetto allo standard specifico scelto dall'Azienda.

ARTICOLO 4: OBBLIGHI DELL'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

Una visita di pre-audit in loco comprende:

- > la riunione di apertura e di presentazione,
- > uno studio e un'analisi delle disposizioni attraverso i documenti relativi al sistema di gestione
- > un sopralluogo dei locali e dei laboratori, e una valutazione della sua attuazione e dell'appropriazione da parte del personale,
- > la riunione riassuntiva e le conclusioni orali: i primi commenti dell'auditor.

Il rapporto emesso dall'Organismo di Certificazione, nei giorni successivi alla fine della visita di pre-audit in loco, è preparato sulla base delle risposte dell'Azienda alla data della sua valutazione da parte dell'Organismo di Certificazione.

Di conseguenza, la visita di pre-audit, effettuata sulla base delle informazioni fornite dall'Azienda all'auditor, non influenza il risultato di un audit approfondito per la certificazione e il rilascio di un certificato.

Il rapporto di audit è un documento su supporto cartaceo che viene emesso secondo una forma standard prestabilita che può essere modificata senza preavviso dall'Organismo di Certificazione. L'Organismo di Certificazione si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di aggiungere o eliminare una o più menzioni e/o segni distintivi apposti su tale rapporto.

ARTICOLO 5: OBBLIGHI DELL'AZIENDA

L'Azienda si impegna a collaborare con l'Organismo di Certificazione per facilitare il lavoro di visita di pre-audit e a pagare gli importi dovuti all'Organismo di Certificazione. L'Azienda dichiara di rispettare le disposizioni legali.

Ciò significa in particolare per la Azienda di:

- > fornire all'Organismo di Certificazione o ai suoi rappresentanti autorizzati tutti i documenti di lavoro richiesti, in particolare quelli utilizzati dalla Azienda,
- > fornire all'Organismo di Certificazione i mezzi per accedere al sito di ispezione, nonché le attrezzature necessarie per la visita di pre-audit,
- > adottare tutte le misure necessarie per favorire il corretto svolgimento della visita di pre-audit,
- > assicurarsi, per tutto il personale inviato dall'Organismo di Certificazione, che tutte le norme di salute e sicurezza siano conformi alle leggi e ai regolamenti applicabili,

> fornire informazioni accurate, veritiere e complete all'Organismo di Certificazione e rivelare qualsiasi informazione di qualsiasi tipo che abbia un impatto sul processo di valutazione. In particolare, l'Azienda deve informare l'Organismo di Certificazione di precedenti processi di certificazione e/o valutazione in cui si è impegnata e dei loro risultati.

ARTICOLO 6: RISERVATEZZA

L'Organismo di Certificazione si impegna a non divulgare, anche parzialmente, a nessun'altra persona, qualsiasi informazione di cui possa venire a conoscenza durante l'esecuzione del contratto, senza il consenso preventivo e scritto della Azienda. Qualsiasi osservatore silenzioso è vincolato da un obbligo di riservatezza.

Se le informazioni devono essere rivelate a terzi per legge, l'Azienda è informata delle informazioni fornite dall'Organismo di Certificazione nei limiti previsti dalla legge.

L'Organismo di Certificazione è autorizzato a fornire ai membri del Gruppo AFNOR tutte le informazioni di cui dispone relative alla Società, ad eccezione delle informazioni puramente tecniche contenute nel suo rapporto di audit.

Tali informazioni riguardano l'identificazione dell'Azienda e le rispettive norme.

L'Organismo di Certificazione e gli altri membri del Gruppo AFNOR possono menzionare l'Azienda nel loro materiale pubblicitario.

ARTICOLO 7: COMUNICAZIONE

Il rapporto di audit emesso a seguito della visita di pre-audit non deve essere modificato dall'Azienda, che si impegna a non divulgarlo se non nella sua interezza.

ARTICOLO 8: TERMINI DI PAGAMENTO

ARTICOLO 8.1: Compensi

Il compenso dovuto all'Organismo di Certificazione o, se necessario, all'Intermediario è definito nelle Condizioni Specifiche dell'Offerta.

Tale compenso è fisso e comprende il servizio (preparazione fuori sede della visita di pre-audit, visita, documenti, rapporto).

Le spese di viaggio e di alloggio sostenute per il completamento della visita di pre-audit sono aggiuntive al compenso indicato.

Nel caso in cui l'Azienda annulli una visita di pre-audit e avesse precedentemente concordato le date di tale visita, prima dell'inizio della stessa, l'Organismo di Certificazione o, se necessario, l'Intermediario si riserva il diritto di chiedere all'Azienda di pagare il 30% del compenso che sarebbe stato addebitato se la visita di pre-audit avesse avuto luogo.

Tuttavia, una visita di pre-audit, per la quale è stato emesso un ordine di lavoro, può essere rinviata una sola volta per un massimo di sei mesi, a partire dalla data di detto ordine di lavoro.

Trascorso tale periodo, l'ordine si considera annullato e l'Azienda deve all'Organismo di Certificazione o, eventualmente, all'Intermediario, il suddetto compenso fisso.

La richiesta di rinvio può essere accolta se l'Organismo di Certificazione viene informato almeno due settimane prima della data indicata sull'ordine.

ARTICOLO 8.2: Pagamenti

Le fatture sono emesse dall'Organismo di Certificazione o, se necessario, dall'Intermediario alla consegna del rapporto.

In assenza di accordi scritti contrari, tutte le tariffe devono essere pagate con assegno o bonifico entro 30 giorni dalla data della fattura. Nessuno sconto è concesso per il pagamento della fattura prima della scadenza.

In caso di ritardo nel pagamento, è dovuta una penale pari all'interesse al tasso stabilito dalla Banca Centrale Europea, aumentato di 2 punti. La penale è calcolata sull'importo del pagamento ritardato per il periodo del ritardo, compresa la data di ricevimento del pagamento, senza che sia necessario alcun preavviso.

La fattura relativa alla visita di valutazione deve essere preventivamente pagata dall'Azienda affinché l'Organismo di Certificazione possa effettuare un audit iniziale o di estensione, se richiesto dall'Azienda.

ARTICOLO 8.3: Tasse e spese bancarie internazionali

In caso di servizi eseguiti al di fuori del territorio nazionale dell'Organismo di Certificazione, l'Azienda pagherà alle autorità e/o all'autorità locale competente le imposte e/o i diritti nazionali diretti e indiretti che ne derivano e si impegnerà a fornire, su richiesta dell'Organismo di Certificazione, i documenti necessari a comprovare il pagamento di tali imposte e/o diritti.

L'azienda deve anche farsi carico di tutte le spese bancarie da esso derivanti.

ARTICOLO 9: RESPONSABILITA'

L'obbligo dell'Organismo di Certificazione nei confronti dell'Azienda per i danni, le perdite, i costi, le spese e le altre perdite subite quando si tratta della sua responsabilità professionale, non può superare, qualunque siano le circostanze, la natura e l'importanza della perdita, importo pari a quindici volte l'importo della visita di pre-audit scelta dalla Azienda.

L'Azienda è l'unica responsabile dell'uso che fa del suo rapporto di audit, che mostra una valutazione ma non l'esistenza di una garanzia. L'Azienda si impegna, in caso di contestazione da parte di terzi, a non coinvolgere l'Organismo di Certificazione sull'interpretazione prevista del valore del suo rapporto.

L'emissione di un rapporto di audit e/o di qualsiasi altro documento su qualsiasi supporto, e l'eventuale intervento

dell'Organismo di Certificazione non implica che l'Azienda abbia rispettato, rispetti e rispetterà la legge. Allo stesso modo, l'emissione di un rapporto di audit non costituisce da sola una notifica di conformità ai requisiti di legge, in particolare emessi da enti nazionali o internazionali.

ARTICOLO 10: DATI PERSONALI

I dati personali forniti verranno trattati per le seguenti finalità:

- Esecuzione dei servizi ordinati dal cliente;
- mettere in contatto il cliente con le persone da contattare in relazione alla vendita;
- redazione fatture;
- analisi statistica dei dati dei clienti;
- invio di informazioni commerciali.

I Dati Personali raccolti e trattati sono destinati esclusivamente all'utilizzo da parte dell'Organismo di Certificazione e dei suoi partner coinvolti nella gestione delle vendite e nell'erogazione dei servizi.

L'Organismo di Certificazione può anche condividere i Dati Personali del cliente con altre entità del Gruppo AFNOR, i suoi fornitori e subappaltatori, in Francia e all'estero, per gli scopi sopra indicati.

Secondo la normativa europea vigente, il cliente ha il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, revoca del consenso, limitazione del trattamento, opposizione al trattamento e portabilità dei tuoi dati. Tali diritti possono essere esercitati inviando una e-mail a dpo@afnor.org.

ARTICOLO 11: VARIE

Né la mancanza o il ritardo da parte di una delle parti nell'esercizio di qualsiasi diritto, rimedio o privilegio in virtù del presente accordo, né trattative in corso tra le parti potranno costituire rinuncia allo stesso diritto.

Se una delle clausole del contratto si dimostra o diventa contraria alle leggi applicabili, sarà considerata nulla e non valida, ma non comporterà l'annullamento del resto dell'accordo. Ciascuna delle parti cercherà allora di sostituire la clausola in questione con una disposizione simile senza modificare l'equilibrio giuridico ed economico del contratto.

ARTICOLO 12: FORO APPLICABILE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Il Contratto è regolato e interpretato secondo la legge in cui ha sede l'Organismo di Certificazione. In caso di controversia riguardante l'interpretazione, la formazione o l'esecuzione del Contratto, le Parti convengono di tentare di raggiungere una soluzione amichevole. Se non dovessero riuscirci, la controversia sarà sottoposta alla competenza esclusiva del

tribunale nella cui giurisdizione si trova la sede legale dell'organismo di certificazione/intermediario.

ARTICOLO 13: SISTEMA DI ALLERTA PROFESSIONALE

In conformità con le disposizioni della legge n. 2016-1691 del 9 dicembre 2016 sulla trasparenza, la lotta alla corruzione e la modernizzazione della vita economica, l'organismo di certificazione AFNOR Certification ha istituito un sistema di allerta professionale disponibile all'indirizzo <https://international.afnor.com/dispositifs-dalertes-professionnelles>

per raccogliere qualsiasi tipo di segnalazione da parte di una persona fisica che agisce in buona fede e riguardante fatti gravi.

ARTICOLO 14: FIRMA

Il presente contratto potrà essere firmato manualmente o elettronicamente. Nel caso in cui le parti concordino espressamente che il Contratto venga firmato elettronicamente, dichiarano di accettare il fatto di esprimere e materializzare il proprio consenso mediante un sistema di autenticazione sicura proposto dall'Organismo di certificazione, organizzato da una piattaforma gestita da un fornitore di servizi specializzato.

La firma elettronica così utilizzata sostituisce la firma autografa secondo quanto previsto dagli articoli 1366 e 1367 del codice civile e dal decreto attuativo n. 2017-1416 del 28 settembre 2017 sulle firme elettroniche, di recepimento del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'identificazione elettronica e i servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.

Le parti si impegnano a non contestare il contenuto, l'attendibilità, l'integrità o il valore probatorio di un documento e delle informazioni in esso contenute per il solo motivo che il documento è redatto su supporto elettronico e non su supporto cartaceo. Per accordo espresso tra le parti, i supporti elettronici sono considerati, fino a prova contraria, dotati dello stesso grado di affidabilità e dello stesso valore giuridico dei supporti cartacei, e la firma elettronica ha lo stesso valore legale di una firma autografa.

Conformemente al comma 4 dell'articolo 1375 del Codice Civile francese, il presente contratto è redatto in un unico originale digitale, una copia della quale sarà consegnata a ciascuna delle parti direttamente dal fornitore di servizi specializzato dell'Organismo di certificazione.

Se le parti firmano elettronicamente, tale firma e il timbro di autenticazione compaiono sull'ultima pagina del presente contratto.

Per Accettazione

Data: _____

Il Cliente Timbro e Firma

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il Cliente approva specificatamente le seguenti clausole:
Articolo 4.2, in tema di diritto dell'Organismo di Certificazione di modificare, senza preavviso, i template utilizzati per la redazione dei rapporti di audit, aggiungendo o eliminando una qualsiasi delle indicazioni e/o dei segni distintivi apposti su tale rapporto.

Articolo 5, in tema di obblighi nel fornire informazioni accurate, veritiere e complete all'Organismo di Certificazione e rivelare qualsiasi informazione di qualsiasi tipo che abbia un impatto sul processo di valutazione incluse eventuali precedenti processi di certificazione e/o valutazione in cui si è impegnata e dei loro risultati.

Articolo 8, in tema di annullamento delle visite di pre-audit e penali per ritardati pagamenti.

Articolo 8.3, in tema di obbligazioni facenti capo all'Azienda in caso di servizi eseguiti al di fuori del territorio nazionale da parte dell'Organismo di Certificazione, di corrispondere alle autorità le imposte e/o i diritti nazionali diretti e indiretti e a fornire all'Organismo di Certificazione i documenti necessari a comprovare il pagamento di tali imposte e/o diritti. L'azienda dovrà farsi carico delle spese bancarie derivanti.

Articolo 9, in tema di limitazione della responsabilità dell'Organismo di Certificazione.

Articolo 11 in tema di foro applicabile, prevedendo la competenza esclusiva del tribunale nella cui giurisdizione si trova la sede legale dell'organismo di Certificazione/intermediario (v. Art. 1)..

Per Accettazione

Data: _____

Il Cliente Timbro e Firma
